



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/96/CR08/C14-C7

**DOCUMENTO CONTENENTE PROPOSTE DI EMENDAMENTI E
OSSERVAZIONI AL DDL N. 1146
“DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI
INTELLIGENZA ARTIFICIALE”**

Premessa e considerazioni di carattere generale

La Conferenza delle Regioni e Province autonome, con lettera del Presidente Fedriga del 21 dicembre 2023 (Prot. 8358/C14ADI) indirizzata all’attenzione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione Sen. Alessio Butti, ha trasmesso il “**Posizionamento sull’intelligenza artificiale delle Regioni e Province autonome**”. In quel testo si ribadiva la disponibilità delle Regioni a “*contribuire, già nell’immediato, anche esse all’interno di un percorso collaborativo per la definizione della nuova strategia, portando a valore anche le nascenti esperienze regionali in questo ambito*”, che per le vie brevi ha ricevuto vari apprezzamenti.

In generale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **non condivide che il tema dell’intelligenza artificiale sia affrontato con una nuova norma nazionale** in quanto l’argomento deve essere correttamente inquadrato all’interno delle norme europee che sono in corso di emanazione (c.d. Regolamento *IA Act*). Più che produrre nuove norme occorre quanto prima sperimentare l’IA nei processi pubblici e privati. Detto questo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunque elaborato delle proposte emendative e osservazioni allo scopo di migliorare il testo attuale.

Ricordando quanto già contenuto posizionamento citato in apertura, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome vuole ribadire alcuni punti, in primis la necessità da parte del Governo del **riconoscimento del ruolo delle Regioni rispetto alla definizione di criteri e casi d’uso (con relative “Proof-of-Concept” PoC) in cui l’impiego dell’intelligenza artificiale sia davvero fattore di miglioramento dei processi interni alla PA e sostenga una rapida curva di apprendimento a favore di tutte le PA.**

Nel disegno di legge sull’intelligenza artificiale non c’è una proposta per sostenere le PA nella sfida che hanno di fronte e che richiede un intervento urgente per avere dati pubblici pronti per l’intelligenza artificiale e generare efficienza, efficacia ed economia nei processi di lavoro.

Le Regioni ribadiscono la necessità di costituire **nuclei di aggregazione territoriale su “data governance e intelligenza artificiale”** per supportare gli enti pubblici a tenere il passo del progresso tecnologico ed **evitare l’AI divide**, scenario in cui le PA non sono in grado di comprendere e sfruttare le nuove tecnologie.

PROPOSTE EMENDATIVE

Proposta ablativa con subordinate

4

L’art. 4 è soppresso.

Relazione illustrativa

Non si ritiene necessario introdurre ulteriori regolamentazioni, poiché quanto rappresentato trova la sua base normativa nel Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.

o, in subordinate, le seguenti proposte emendative all’art.4

Proposta sostitutiva

4.3

All’art. 4, comma 3, le parole “*...la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.*” sono sostituite dalle seguenti “*..la piena conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.*”

Relazione illustrativa

L’art. 21 del GDPR parla di diritto di opposizione e non di facoltà. Inoltre, il diritto di opposizione è concepito rispetto al bilanciamento tra due interessi contrapposti: la situazione generale tutelata dall’interesse pubblico (o quella generale di legittimo interesse del titolare) e quella dell’individuo, che espone una propria situazione particolare che giustificherebbe l’opposizione al trattamento. Non si parla quindi di illiceità, che sembra invece essere il presupposto per la “facoltà” prevista dall’articolo in questione.

Proposta emendativa

4.4

All’art 4, comma 4, il testo del primo paragrafo è riformulato come segue:

“L’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici, laddove tale accesso dia luogo ad un trattamento di categorie particolari di dati personali, esige il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.”

Relazione Illustrativa

Si ritiene necessaria tale precisazione perché il riferimento all'accesso alle tecnologie di AI va certamente differenziato per tipologia e modalità di fruizione, al fine di evitare un limite a-priori nell'uso di tecnologie informative (ad esempio gli assistenti virtuali generativi senza richiesta di accesso) di largo e ampio utilizzo per informare i cittadini delle iniziative. In tali casi c'è sicuramente una probabilità alta che un minore interagisca con un algoritmo di AI ma, in assenza di trattamento di dati personali, l'introduzione di meccanismi di raccolta del consenso così capillari si potrebbe rivelare controproducente rispetto all'usabilità e alla fruizione delle informazioni, andando a limitare i benefici che già oggi sono disponibili per i cittadini su tanti dei portali e dei servizi messi a disposizione dalle Regioni che hanno da tempo investito sulla transizione digitale e sull'impiego di tecnologie innovative.

Proposta ablativa con subordine

5

L'art. 5 è soppresso.

Relazione illustrativa

Non si ritiene necessario introdurre ulteriori regolamentazioni, poiché quanto rappresentato si sovrappone con la base normativa nel Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.

o, in subordine, le seguenti proposte emendative all'art.5

Proposta emendativa

5.1

All'articolo 5, comma 1, dopo la frase "*1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche...*" inserire le parole "*..., in stretta collaborazione con le Regioni, ...*".

Relazione illustrativa

Modifica opportuna, anche in conformità alla ripartizione di cui al titolo V della Costituzione, onde evidenziare il ruolo delle Regioni nel processo e quali link di collegamento con gli enti locali.

Proposta sostitutiva

5.1. lett. d)

All'articolo 5, comma 1, la lett. d) è sostituita dalla seguente *“sperimentano e selezionano software per l'automazione di processi e procedure, ricorrendo ad algoritmi di intelligenza artificiale in cui sia garantito che le decisioni assunte rispettino i principi di conoscibilità e comprensibilità della logica utilizzata, non esclusività della decisione algoritmica prevedendo in ogni caso un contributo umano e la non discriminazione algoritmica”*.

Relazione illustrativa

In sostituzione della proposta di indirizzare le piattaforma di e-procurement, che appare di problematica attuazione, viene proposto un principio rispetto alla selezione di soluzioni che impiegano algoritmi di intelligenza artificiale secondo i principi di conoscibilità e comprensibilità della logica utilizzata, non esclusività della decisione algoritmica prevedendo in ogni caso un contributo umano, non discriminazione algoritmica in linea con i principi già presenti nel d.lgs. 36/2023 (codice dei contratti).

Comma aggiuntivo

5.1

All'art. 5 il comma 1 dopo la lettera d) è inserito il seguente comma:

“e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.”

Relazione Illustrativa

Si evidenzia l'importanza del coinvolgimento delle diverse amministrazioni pubbliche, in particolare le Regioni, per il raggiungimento delle finalità di sviluppo economico oggetto dell'articolo, e si introduce uno specifico riferimento all'importanza rivestita dalla collaborazione tra ecosistema della ricerca e sistema delle imprese con riferimento agli strumenti di intelligenza artificiale.

Proposta parzialmente ablativa

5.1

All'art. 5 comma 1 lettera d, le parole *“nonché modelli fondativi in grado di assicurare elevati standard in termini di trasparenza delle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate su AI generativa”* sono soppresse.

Relazione Illustrativa

Rispetto alla tecnologia oggi disponibile, le prescrizioni indicate all'interno del comma impongono dei limiti troppo restrittivi che potrebbero rappresentare delle criticità nelle fasi iniziali dell'adozione di tecnologie di AI all'interno delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, mentre da un lato è

ragionevole spingere verso una localizzazione sul territorio nazionale, è da sconsigliare la formulazione attuale di questo specifico requisito perché non è facilmente associabile a nessuno dei sistemi di AI generativa concretamente disponibili sul mercato. Potrebbero pertanto risultare penalizzate tutte le PA che in questi mesi hanno già investito per introdurre sistemi di AI generativa pur garantendo il massimo delle attenzioni ai principi di ethics e trustworthiness by design. Si vuole pertanto evitare che l'articolo diventi un freno alla spinta economica dell'impiego sin da subito degli strumenti di AI.

Proposta emendativa

7.4

L'art. 7 comma 4 è riformulato come segue:

“4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale e di reinserimento lavorativo delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) n. 1) della legge 22 dicembre 2021, n. 227”.

Relazione illustrativa

In tema di inclusione sociale, il reinserimento lavorativo deve trovare uno specifico richiamo.

Proposta emendativa

8

All'art. 8 il titolo dell'articolo è riformulato come segue:

“Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario e di sviluppo di servizi alla persona e alle famiglie”

Relazione Illustrativa:

Rimarcando l'ottimo giudizio per l'articolo nel suo complesso e per il principio che ne deriva, si chiede di estendere l'ambito di applicazione dello stesso ai dati socio-assistenziali oltre che sanitari e alle finalità di supporto alle fragilità anche economiche così da far rientrare entro questo perimetro alcune delle attività e sperimentazioni che si possono fare nell'ambito dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Proposta sostitutiva

8.1

All'art. 8, comma 1, le parole "*...e nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento UE 679/16.*" sono sostituite dalle seguenti "*e in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento UE 679/16.*"

Relazione illustrativa

La modifica si rende necessaria in quanto l'art. 9 lett. g) del Reg. 2016/679 non contiene disposizioni che impongano degli obblighi, ma piuttosto costituisce uno dei casi di eccezioni al divieto generale di trattare categorie particolari di dati personali.

Proposta sostitutiva

8.2

All'art. 8, comma 2, le parole "*... è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali,...*" sono sostituite dalle seguenti "*...è sempre consentito l'ulteriore trattamento di dati personali, ...*"

Relazione illustrativa

Il riferimento sembra essere all'ulteriore trattamento di cui all'art. 5 par 1 co. b del Reg. UE 2017/679 ed all'art 110-bis Codice Privacy); inoltre nel lessico specifico di materia, si tende ad utilizzare il termine "autorizzato" in riferimento ai soggetti fisici che svolgono il trattamento (vedi art. 2 quaterdecies Codice privacy) mentre il comma in argomento si riferisce all'attività/trattamento in sé considerato.

Proposta sostitutiva

8.3

All'articolo 8, comma 3, le parole "*...e possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non oggetto di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.*" sono sostituite dalle seguenti "*...e possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione salvo rigetto da parte del Garante per la protezione dei dati personali*".

Relazione illustrativa

Modifica resta opportuna per uniformarsi alla terminologia adottata dal Codice Privacy. Si osserva tuttavia che l'articolo in questione sembra prevedere una deroga al disposto di cui agli artt. 110 e 110-bis del predetto codice, in caso di trattamenti per ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale.

Proposta emendativa

11.1

All'art. 11 comma 1 il testo è riformulato come segue:

*“Al fine di massimizzare i benefici e **tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi collegati** all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **con il raccordo e la partecipazione attiva e diretta di tutte le Regioni**, l’Osservatorio [...]”*

Relazione Illustrativa

Si ritiene opportuno esplicitare i “benefici in ambito lavorativo” con il puntuale riferimento alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e di terzi, in coerenza al mandato assegnato all’Osservatorio che richiama lavoratori e datori di lavoro.

Visto l'ampio e articolato contributo che le Regioni forniscono al mondo del lavoro e visto l'importante ruolo (per il momento potenziale) dell'AI nei sistemi di gestione delle politiche attive, si auspica l’approvazione di questa revisione per citare esplicitamente il coinvolgimento delle Regioni (o quantomeno il raccordo con la conferenza Stato-Regioni) per garantire una trasparenza e immediatezza delle cose che vengono sviluppate e dette in quella sede e per garantire alle Regioni un dialogo con tutti gli stakeholders.

Proposta emendativa

11.2

L'art.11, comma 2, è riformulato come segue:

*“L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o da un suo rappresentante ed è **partecipato da un membro di ciascuno degli Enti individuati all’art. 18. Partecipa all’Osservatorio il Ministro della Salute, in stretta collaborazione con le Regioni**. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti **gli ulteriori** componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio di cui al comma 1.”*

Relazione illustrativa

Gli scenari in cui si collocano gli algoritmi di AI e i trattamenti dei dati personali, l’utilizzo di nuove tecnologie, ad esempio, per gli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro sono particolarmente delicati quando impattano sulla salute dei cittadini e dei lavoratori. In ragione di una competenza concorrente del Ministero della Salute e delle Regioni è formulata la predetta modifica.

Proposta ablativa con subordine

13

L'art. 13 è soppresso.

Relazione illustrativa

Non si ritiene necessario introdurre ulteriori regolamentazioni, in quanto la legge 241/1990 e il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) già rappresentano la base normativa.

o, in subordine, le seguenti proposte emendative all'art.13

Proposta sostitutiva

13.1

All'articolo 13, comma 1, le parole "*di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti,*" sono sostituite dalle seguenti "*...di ridurre i tempi di **conclusione** dei procedimenti, **di favorire l'ottimizzazione dei processi,**...*".

Relazione illustrativa

Si ritiene opportuno utilizzare il termine conclusione del procedimento in luogo di definizione ritenendolo più appropriato ed esaustivo, anche in riferimento alla tassonomia utilizzata in materia (cfr art 2 L. 241/1990). In secondo luogo, viene valutata la necessità di inserire un riferimento ai processi in quanto parte integrante dell'attività amministrativa

Proposta emendativa

13.1/2/3

-All'art. 13, comma 1, dopo la parola "*utilizzo*" è aggiunta la frase "***con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, alla non discriminazione, alla trasparenza e all'accountability del sistema.***"

-All'art. 13, comma 2, dopo la parola "*artificiale.*" è aggiunto il seguente paragrafo "***A tal fine le amministrazioni pubbliche sono tenute a formare il personale coinvolto nell'uso di sistemi AI riguardo i principi di etica, protezione dei dati e sicurezza informatica, assicurando che tutti gli operatori siano consapevoli delle implicazioni etiche e legali dell'uso di tecnologie AI.***"

-All'art. 13, comma 3, dopo la parola "*utilizzatori.*" è aggiunta la seguente frase "***attraverso un'azione coordinata tra competenze diverse in materia di utilizzo dei dati, diritto all'uso, tecnologia a supporto e protezione dei dati, prima dell'implementazione del sistema AI.***"

Relazione Illustrativa

L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale in un sistema complesso come la singola Pubblica Amministrazione chiede un rafforzamento della responsabilità e della sicurezza nell'uso della stessa, garantendo che ogni implementazione sia eticamente giustificata e legalmente sicura, minimizzando i rischi per i cittadini attraverso la collaborazione di competenze essenziali allo sviluppo della stessa senza demandare il rischio di utilizzo della stessa inconsapevolmente e senza un'adeguata diffusione e formazione sui rischi e sui vantaggi.

Articolo aggiuntivo

13-bis (Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale come fattore abilitante all'utilizzo dell'intelligenza artificiale)

Dopo l'Art. 13 aggiungere il seguente art. 13-bis:

- 1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", aggiungere il seguente:*

Art. 20bis (Progetti di investimento per il cloud nelle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo il comma 5, dell'art. 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è aggiunto il seguente comma: "6. Al fine di assicurare la trasformazione digitale, la qualità e la sicurezza dei servizi della pubblica amministrazione, le spese per l'acquisizione di nuovi servizi cloud qualificati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi del regolamento di cui al comma 4, siano essi servizi cloud di tipo infrastrutturale (IaaS), servizi cloud per piattaforme computazionali (PaaS) o servizi cloud applicativi (SaaS), sono considerate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, se i nuovi servizi sono attivati in base ad un progetto ICT asseverato da un professionista tecnico esperto in materia, che sia un dipendente o incaricato esterno agli enti stessi, e per un periodo massimo di 2 anni dall'inizio del relativo contratto."

Relazione illustrativa

L'abilitazione al cloud della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1.

Migrando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio cloud "as a service" nelle varie tipologie IaaS, PaaS o SaaS come previsto dalla strategia nazionale "Cloud Italia" e dall'art.33-septies del DL 179/2012.

Si creano però due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità degli enti:

- scatto dei vincoli di spending review: aumentando la spesa corrente potrebbero scattare e/o farsi ancora più stringenti i vincoli di spending review introdotti nel passato e anche di recente, in particolare per gli enti locali, mentre le spese cloud non possono essere comprese proprio quando si chiede di effettuare una ambiziosa operazione di migrazione/abilitazione al cloud da parte delle PA;
- limitata capacità di spesa corrente in molti enti locali, e quindi senza poter incrementare le spese correnti al di là dei vincoli esistenti, molti enti locali e PA non possono passare a cloud per assenza di risorse impegnabili in tale direzione anche dopo il periodo coperto dagli investimenti previsti nel PNRR.

La modifica proposta da piena attuazione anche alle indicazioni del PNRR Missione 1) Componente 1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA per quanto riguarda la Riforma 1.3 “Cloud first e interoperabilità”, che recita *“Saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di “tradurre” CAPEX in OPEX).”* e nell’allegato tecnico al PNRR trasmesso alla UE, testualmente, alla medesima riforma è previsto: *“... as part of the incentives for cloud migration, we plan to revise the current public accounting rules for expenses related to cloud services. In fact, the migration to the cloud currently involves a transfer of budgets from capital expenditures to operational expenditures. These mechanisms/rules will be revised in order to not disincentivize cloud migration for PAs.”*

In linea con le proposte approvate dalla Commissione Agenda digitale a giugno 2019 e integrate dalla Commissione Innovazione tecnologica e Digitalizzazione nel dicembre 2023, si propone che la spesa cloud sia considerata tra le spese di investimento se i nuovi servizi sono attivati in base ad un progetto ICT asseverato da un professionista tecnico esperto in materia, sia interno che esterno agli enti stessi, e per un periodo massimo di 2 anni dall’inizio del relativo contratto.

2 All’Art. 20, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” dopo la lettera d) aggiungere le seguenti lettere:

“e) all’art- 50-ter, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

6-bis. L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati avviene in base ad una semplice dichiarazione, resa da parte dell’amministrazione procedente all’interno della PDND, che attesti di voler fruire di una interfaccia API per le finalità di cui agli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in tal caso l’accesso non potrà essere assoggettato da parte dell’amministrazione certificante, che pubblica e rende disponibile l’interfaccia API stessa, ad alcun ulteriore aggravamento istruttorio richiesto attraverso altri canali di comunicazione. Restano fermi gli adempimenti legati alla protezione dei dati personali in capo all’amministrazione procedente;

6-ter. Le Regioni e Province autonome possono istituire dei presidi specialistici territoriali per la governance dei dati, dell'interoperabilità e dell'impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale a supporto delle Amministrazioni locali del proprio territorio. Tali presidi forniscono servizi per la governance dei dati e di brokeraggio per servizi erogati via interfacce API sulla base di accordi territoriali ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990. Per la strutturazione di tali presidi territoriali viene finanziata una spesa di €21.000.000 a valere sul Fondo Innovazione di cui all'art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per il reclutamento straordinario di nuovi specialisti ICT da parte di Regioni e Province autonome in connessione all'istituzione e l'avvio di tali presidi per il periodo 2024-2026.

f) all'articolo 60, sostituire il comma 3- ter con il seguente:

“3-ter. AgID effettua consultazioni annuali sulle esigenze delle pubbliche amministrazioni di fruire attraverso la PDND di banche dati istituite ai sensi della legislazione vigente, e di conseguenza pubblica aggiornamenti dell'elenco delle basi di dati di interesse nazionale aggiungendo quelle maggiormente richieste dagli enti stessi e fissando con propri provvedimenti modalità e termini entro cui le stesse devono essere rese disponibili attraverso interfacce API nella PDND di cui all'art. 50-ter e, ove applicabile, anche ai sensi dell'art. 50, comma 2.

g) al comma 1, dell'art. 68, lettera d) le parole “in modalità cloud computing” sono sostituite dalle parole “attraverso interfacce API;”

h) al comma 1-bis, dell'art. 68 sono aggiunte le seguenti lettere:

d) fruizione di servizi cloud qualificati come previsto dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche al fine di garantire architetture a micro-servizi e la compatibilizzazione con i servizi cloud per piattaforme computazionali (PaaS) in uso nell'ente, ove possibile in logica multi-cloud;

e) aspetti legati all'interazione della soluzione software con organizzazione, processi, regole, dati e tecnologie dell'ente, nonché tesi a garantire l'appropriatezza dei processi condivisi di digitalizzazione coordinati a scala territoriale come da articolo 14;

f) automazione di processi e procedure, anche ricorrendo ad algoritmi di intelligenza artificiale, in cui sia garantito che le decisioni assunte rispettino i principi di conoscibilità e comprensibilità della logica utilizzata, non esclusività della decisione algoritmica prevedendo in ogni caso un contributo umano, non discriminazione algoritmica.

i) la rubrica del capo VIII e la rubrica dell'articolo 73 sono sostituite dalla seguente: “Sistema Pubblico Connettività, Cooperazione e Cloud (SPC)”

j) all'articolo 73, comma 3, alla lettera b) le parole “servizi in rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa” sono sostituite con le parole “servizi di connettività in rete, di gestione dei dati, di integrazione tra sistemi interni, di cloud federato nonché lo sviluppo di spazi di interoperabilità e cooperazione applicativa basati su interfacce applicative (API) via PDND anche al fine di impiegare algoritmi di intelligenza artificiale in maniera condivisa e sicura;

k) all'articolo 73, comma 3-ter, lettera a) le parole “architetture e interfacce tecnologiche” sono sostituite con le parole “piattaforme abilitanti indicate al comma 4 dell'art.13-bis ed interfacce applicative (API) esposte come da art.50-ter secondo schemi definiti da hub nazionali e/o regionali” ed alla lettera c) sono aggiunte in fondo le parole “cloud qualificate da ACN (compreso un marketplace con funzioni di acquisto diretto) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Relazione illustrativa

L'abilitazione al cloud della PA e l'interoperabilità sono un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1, e a tal fine vengono qui riproposti alcuni emendamenti già approvati dalla Commissione Innovazione tecnologica e Digitalizzazione nel dicembre 2023 insieme ad altri tesi ad una rapida attuazione all'interoperabilità e all'impiego dell'intelligenza artificiale nelle PA, per:

- 1) agevolare l'interoperabilità tra le banche dati delle PA e la piena attuazione del principio “once only” che rischia di trovare un ostacolo nei procedimenti di abilitazione all'uso delle interfacce API pubblicate nella infrastruttura nazionale PDND, procedure che si vanno a vagliare le finalità dell'amministrazione che chiede di fruire degli e-service. La modifica propone che l'amministrazione precedente non dovrà indicare nel dettaglio le finalità nei casi di cui agli art.43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel qual caso potrà produrre una semplice dichiarazione che attesti di voler fruire di una interfaccia API per effettuare i controlli di cui all'articolo 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, senza ulteriori aggravamenti per avere l'abilitazione da parte dell'amministrazione certificante anche in linea con quanto alla Direttiva PDND del 28/02/2024.
- 2) favorire l'istituzione da parte di Regioni e Province autonome di specifici presidi specialistici territoriali per la governance dei dati, l'interoperabilità e l'impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale a supporto delle Amministrazioni locali del proprio territorio. Tali presidi potranno sostenere lo sviluppo delle competenze digitali avanzate necessarie nei territori, ed anche fornire servizi per la governance dei dati (aspetto oggi non presidiato adeguatamente negli enti) ed anche fare da “service broker” per servizi erogati via interfacce API sulla base di accordi territoriali ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990. Per la strutturazione di tali presidi territoriali si propone di finanziare una spesa di €1.000.000 a valere sul Fondo Innovazione di cui all'art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per il reclutamento straordinario di nuovi specialisti ICT da parte di Regioni e Province

autonome in connessione all'istituzione e l'avvio di tali presidi per il periodo 2024-2026. L'ostacolo più grande oggi è la mancanza nella PA di strutture dedicate alla data governance, ovvero per gestire i dati e l'IA, e questo è ancora più evidente per le amministrazioni locali e le aziende sanitarie. Questa emergenza è stata sottolineata in diversi posizionamenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le Regioni e province autonome, con la loro conoscenza approfondita dei contesti locali e sviluppando il loro ruolo di "hub" per portare l'innovazione nei territori, possono svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'implementazione di soluzioni basate sull'IA, contribuendo così a promuovere l'innovazione e la trasformazione digitale sia nel settore pubblico che nel tessuto imprenditoriale del proprio territorio.

- 3) la modifica del comma 3-ter dell'art.60 propone che AgID effettui consultazioni annuali sulle esigenze delle pubbliche amministrazioni di fruire attraverso la PDND di banche dati istituite ai sensi della legislazione vigente, e di conseguenza aggiorni l'elenco pubblico delle basi di dati di interesse nazionale con quelle maggiormente richieste dagli enti stessi, fissando con propri provvedimenti modalità e termini entro cui le stesse vanno rese disponibili. Allo stato attuale vi sono alcune basi dati dichiarate di interesse nazionale totalmente o parzialmente non accessibili via PDND il che condiziona l'applicazione dei noti principi del CAD e della L.241/90, aggravando i tempi procedurali o con risultati lesivi dei diritti del cittadino.
- 4) rinnovare profondamente anche il vecchio concetto di "riuso" di cui all'art.68 del CAD, poiché occorre concentrarsi, più che su aspetti di mero riutilizzo di codice sorgente, su tutti gli aspetti che mettono in relazione il software con processi, procedimenti, organizzazione, regole e regolamenti. Inoltre, con il crescere di servizi digitali forniti via cloud a uno stesso ente da una molteplicità di fornitori diversi, cresce notevolmente la complessità della gestione del parco applicativo, rendendo cruciale la concreta integrazione tra i software dell'ente, l'effettiva possibilità di interoperabilità verso altri enti, la corretta gestione dei dati, ecc. Il nuovo scenario evolutivo, supera il concetto tradizionale di riuso (che oggi può essere anche chiamare una interfaccia API di un altro ente) e richiede processi condivisi a livello territoriale in linea con quanto nel Piano triennale per l'informatica della PA 2024-2026 di cui al DPCM 12 gennaio 2024 (ad esempio rispetto all'impiego di architetture a micro-servizi in ottica cloud). Nell'analisi comparativa delle soluzioni viene introdotta anche la necessità, urgente, di considerare, in caso di soluzioni che impiegano algoritmi di intelligenza artificiale, i principi di conoscibilità e comprensibilità della logica utilizzata, non esclusività della decisione algoritmica prevedendo in ogni caso un contributo umano, non discriminazione algoritmica in linea con i principi già presenti nel d.lgs. 36/2023 (codice dei contratti).
- 5) allineare al nuovo scenario cloud del PNRR il concetto di Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ancora presente nel CAD all'art.73, e farlo evolvere considerando che, oggi, è proprio il cloud computing con la sua natura decentrata, policentrica e federata, a rendere possibile il disegno originario del SPC, anche per salvaguardare l'autonomia locale, la neutralità

tecnologica e la concorrenza sulle soluzioni ICT destinate alle PA valorizzando al tempo stesso gli investimenti in infrastrutture fatti da Regioni, Province autonome e loro in house (ove presenti) in linea con quanto nel Piano triennale per l'informatica della PA 2024-2026 di cui al DPCM 12 gennaio 2024 che prevede anche il "cloud federato"

3. All'Art. 20, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

"d-bis) all'art. 17, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

g-bis) indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione nell'ente della migrazione/abilitazione al cloud computing, la gestione dei dati dell'ente e degli algoritmi di intelligenza artificiale legati all'automazione dei processi, delle procedure e dell'azione amministrativa, coerentemente con le strategie nazionali ed europee.;"

Relazione illustrativa

Per l'attuazione della missione 1 del PNRR ed in linea con le previsioni nel Piano triennale per l'informatica della PA 2024-2026 di cui al DPCM 12 gennaio 2024, nonché la gestione dei dati pubblici e l'introduzione regolata dell'intelligenza artificiale, richiede nelle PA la strutturazione urgente di precise responsabilità di presidio e coordinamento. A tal fine si propone la modifica del comma 1, lettera g), assegnando indirizzo, coordinamento e monitoraggio sul tema ai compiti dell'Ufficio del Responsabile per la trasformazione digitale previsto dall'art.17 del CAD. Questo provvedimento è urgente per non lasciare un vuoto rispetto all'introduzione dell'AI negli enti.

Proposta emendativa

17.2

All'articolo 17, comma 2, la frase "*La strategia favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati*" è integrata come segue "*La strategia favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, avvalendosi in particolare del confronto e della collaborazione delle Regioni come intermediari rispetto agli enti locali, nonché tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati*".

Relazione illustrativa

Modifica opportuna, in relazione a quanto già sopra specificato per la proposta di modifica di cui all'art 5 comma 1. [NdR vedere anche "nuclei di aggregazione territoriale su dati e IA" nel posizionamento citato in apertura]

Proposta additiva ed emendativa

17.1-bis/2

All'art.17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

- “1 bis. Nella definizione e nell'attuazione della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, le Regioni sono coinvolte attivamente nel rispetto delle competenze regionali in materia di innovazione, sanità, istruzione e lavoro. A tal fine è istituito un comitato permanente di coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali, con il compito di assicurare la coerenza delle iniziative regionali con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali, monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio”

-All'art.17, comma 2, dopo la frase “...indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.” è aggiunta la seguente “**nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti regionali innovativi in ambito IA, selezionati su base competitiva e in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale.**”

Relazione illustrativa

Si vuole rafforzare il ruolo delle regioni e la collaborazione tra Stato e Regioni al fine di assicurare una coerenza delle politiche IA rispetto alle specificità locali in modo da contribuire efficacemente al progresso socio-economico di tutto il territorio nazionale nel rispetto dell'autonomia degli enti e prevedendo delle azioni a sostegno di best practice o iniziative regionali che rafforzino la strategia nazionale.

Proposta emendativa

18.2

All'articolo 18, comma 2, dopo la frase: “A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal Capo di Dipartimento per la trasformazione digitale della stessa Presidenza” inserire le seguenti “**Il Comitato di coordinamento si interfaccia altresì con l'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 11”**”.

Proposta emendativa

18.2

All'art. 18, comma 2, le parole “*Capo del Dipartimento trasformazione digitale della stessa Presidenza*”, aggiungere le parole “*un rappresentante designato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome*”.

OSSERVAZIONI

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sottolinea, inoltre, la necessità di approfondire gli aspetti descritti nei paragrafi che seguono.

- con riferimento al **Capo I** “Principi e finalità”, così come composto dall’art. 1 all’art. 6, si osserva come all’art. 3, comma 3, il riferimento al “potere decisionale dell'uomo” andrebbe meglio dettagliato, nella misura in cui emerga che questo sia sempre necessario o in quali casi;
- con riferimento all’**art. 3**, comma 1 - precisare l’uso del termine “sostenibilità”, inserito tra i principi generali dei sistemi di IA, con esplicitazione del riferimento alla valutazione dei consumi energetici e dell’impatto sul clima e l’ambiente;
- con riferimento all’art. 4 - inserire una previsione generale relativa all’obbligo di informativa per il trattamento dei dati e la trasparenza delle logiche decisionali (algoritmiche) sottostanti sistemi e strumenti di IA e assicurare, in ogni punto in cui è, direttamente o indirettamente, richiamato il GDPR o il Codice Privacy, la conformità linguistica e semantica di tutte le disposizioni del DDL alla disciplina vigente in tema di riservatezza e trattamento dei dati personali;
- in relazione all’**art. 5** “Principi in materia di sviluppo economico”, norma che intende valorizzare i data center sul territorio nazionale, si suggerisce di valutare se ciò sia in sé sufficiente (v. cd. “Cloud Act” USA) o se abbia invece senso introdurre il concetto di (dover) verificare una effettiva tutela dei dati in piena aderenza alla normativa europea;
- con riferimento all’**art. 5** - chiarire il senso dell’espressione “autorità pubbliche” utilizzata, evidenziando in particolare il ruolo specifico delle Regioni nella promozione della intelligenza artificiale in favore dello sviluppo economico e dell’innovazione, in particolare delle PMI;
- con riferimento al **Capo II** “Disposizioni di Settore”, così come composto dall’art. 7 all’art. 16, merita anzitutto attenzione l’art. 7 "Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità" e in particolare al comma 4, suggerendo di introdurre il concetto che l’Intelligenza Artificiale - IA va adottata ove permetta una piena realizzazione del diritto costituzionale alla salute;
- in relazione all’**art. 8** “Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario” quale possa essere il processo di adozione dei modelli di AI sperimentati e validati da parte dei soggetti pubblici o privati che ne vogliono beneficiare e utilizzarli per le finalità di cura, diagnosi, prevenzione e programmazione e controllo e la base giuridica del trattamento, una volta completata la sperimentazione;
- in relazione all’**art.9** “Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale”, o in un ulteriore articolo di estendere i possibili ambiti di adozione delle tecniche di AI a livello nazionale, regionale e locale a supporto di ambiti di progettualità corrente, a titolo di esempio telemedicina, HTA,

- gestione delle liste di attesa, ma anche di tematiche più ordinarie di medicina preventiva, epidemiologia, piani di cronicità, sistemi di sorveglianza, registri;
- in relazione agli **Artt. 9 e 14** - con riferimento all'aggiunto art. 12 bis "Intelligenza artificiale nel settore sanitario", comma 4 così come al successivo art. 14 "Utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria", rispetto all'attribuzione di specifiche competenze in materia, a due ministeri in combinato disposto con le previsioni di cui all'art. 18 ("Autorità nazionali per l'Intelligenza Artificiale") per prevenire dispersione di competenze ed eventuali disallineamenti, sarebbe utile individuare un unico ente con uffici dedicati ovvero limitarsi a individuare Agid e ACN, prevedendo a questo punto l'obbligatoria costituzione di una cabina di regia di coordinamento;
 - rispetto alle disposizioni sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario (**artt. 8-9**) si rileva la necessità di approfondire:
 - per quanto riguarda gli artt. 8 e 9, inserire come le attuali disposizioni si coordinano con il Regolamento Europeo sullo Spazio sanitario dei dati (soprattutto gli artt. 14, 23), il cui testo finale è in fase di approvazione da parte del Parlamento Europeo
 - per quanto riguarda l'art. 8, occorre tenere in considerazione le prossime modifiche legislative del Codice della protezione dei dati personali da parte dell'art. 44 del d.l. 19/2024, attualmente in fase di approvazione alla Camera.
 - con riferimento all'**art. 10**, inserire il riferimento espresso al benessere organizzativo, evidenziando che l'impatto sul lavoro di sistemi e strumenti di IA non può essere valutato solo in termini di produttività ed efficientamento, ma deve perseguire anche il benessere personale e organizzativo di lavoratrici e lavoratori;
 - con riferimento all'**art. 13**, prevedere stanziamenti/fondi a sostegno dell'introduzione dell'IA nelle PA, laddove si decida di sperimentare e introdurre specifici sistemi e strumenti di IA all'interno dei processi e procedimenti, con l'obiettivo di efficientarli; ciò anche in relazione alla previsione di cui all'art.5 comma 1 lett.c) per le autorità pubbliche: "facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese";
 - con riferimento all'**art. 17**, prevedere un ruolo per la Conferenza Unificata e, tramite essa, coinvolgere Regioni e Comuni in fase di adozione della Strategia Nazionale sull'IA;
 - con riferimento all'**art. 18**, garantire la riconducibilità della procedura prevista alle previsioni dell'AI Act, assicurando che le Linee Guida - previste dal successivo commento - regolamentino tutti i passaggi necessari alla qualificazione dei soggetti che saranno incaricati di verificare la conformità dei sistemi di IA;
 - sempre in relazione all'**art. 18**, prevedere che negli spazi di sperimentazione da AgID e ACN dovranno costituire sia espressamente prevista anche la presenza di Regioni e Comuni;
 - con riferimento all'**art. 22**, prevedere il coinvolgimento di Regioni e Comuni nell'attuazione delle delega, per esempio tramite l'adozione, da parte dell'Autorità Nazionale competente, di Linee Guida contenenti la regolamentazione tecnica e le procedure per l'introduzioni di

sistemi e strumenti di IA nelle PA, secondo la procedura ordinaria prevista dall'art. 71 del CAD.

- Infine. in ogni iniziativa di sviluppo di soluzioni e/o modelli di IA anche solo parzialmente finanziati dalla PA italiana dovrebbe essere obbligatoriamente rilasciata come sistema aperto, in linea di ratio con l'art. 69 del CAD, prevedendo magari un'integrazione dell'attuale piattaforma Developers Italia, peraltro gestita dalla stessa Agid, e concependo modalità di collaborazione e la definizione di accordi di collaborazione modello.

Roma, 11 luglio 2024